Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 gennaio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. 1509.

Soppressione dell'Ente italiano per soccorsi in caso di sinistri marittimi e modificazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 maggio 1874, n. 1910 (serie 2ª), col quale veniva eretta in corpo morale la Società italiana di soccorso ai naufraghi;

Visto il regio decreto 12 marzo 1936, n. 671, col quale la predetta Società assumeva la denominazione di Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi, retto da statuto approvato dal decreto stesso;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale si approva lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente italiano per soccorsi in caso di sinistri marittimi è soppresso e il suo patrimonio, soddisfatti i creditori, è devoluto all'Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare.

Art. 2.

L'art. 3 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, è modificato come segue:

« L'Ente si propone:

a) di provvedere a forme integrative di assistenza a favore dei marittimi disoccupati e delle loro famiglie, in aggiunta a quelle previste dalla legge;

b) di provvedere all'assistenza dei marittimi in attesa di imbarco;

c) di concedere cure climatiche ai figli dei marittimi;

d) di corrispondere premi per atti di valore compiuti da marittimi in occasione di sinistri marittimi, e, ove il bilancio lo consenta, concedere sussidi alle vittime e alle famiglie delle vittime di sinistri marittimi;

e) di concorrere al mantenimento e l'istruzione marinara o domestica di orfani di marittimi morti per sinistri di mare, quando non vi sia stato luogo a indennità per infortuni;

f) di gestire il premio Robin e le istituzioni Berardi, Santoro e Hiffer;

g) di provvedere, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad eventuali altre iniziative e forme di assistenza, che siano possibili in rapporto ai mezzi finanziari di cui l'Ente dispone e che siano deliberate dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 3.

Il regio decreto 12 marzo 1936, n. 671, è abrogato.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — SCELBA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947, n. 1510.

Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo all'istituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa, per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le pubbliche strade, l'osservanza della disciplina della circolazione ed il controllo sui mezzi circolanti, le segnalazioni relative alla sicurezza della viabilità, le operazioni per i soccorsi automobilistici e la vigilanza per la conservazione del demanio stradale, costituiscono servizi di polizia stradale.

Ai servizi suddetti provvede il Ministero dell'interno, rimanendo salve le attribuzioni demandate da leggi e regolamenti speciali a funzionari e agenti civili dipendenti da altre Amministrazioni, nonchè quelle di competenza di corpi organizzati dei Comuni per quanto concerne le strade urbane.

Art. 2.

Per le esigenze inerenti ai servizi di polizia stradale il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 104 posti ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

maggiori	4
capitani	10
tenenti	40
sottotenenti	50

Art. 3.

Per le esigenze degli stessi servizi il ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2696 posti di sottufficiali, graduati e guardie ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

marescialli di 1ª classe	66
marescialli di 2ª e 3ª classe	120
brigadieri	275
vice brigadieri	315
guardie scelte	520
guardie	1400

Il Ministero dell'interno promuove e cura la specializzazione nei servizi della polizia stradale di un eguale numero di ufficiali, di sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, il prefetto può consentire, in singoli casi, che gli appartenenti al reparto di polizia stradale, che presta servizio nella provincia, eseguano servizi di scorta, a pagamento, per conto di enti pubblici e di privati.

Le modalità e le tariffe relative sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di organico stabiliti dall'art. 2 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro per l'interno ed in base a graduatoria di merito da compilarsi da apposita Commissione.

Al concorso suddetto possono prendere parte:

a) gli ufficiali ausiliari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio nei reparti di polizia stradale, non abbiano superato il 45° anno di età, se concorrenti al grado di capitano, ed il 40° anno, se concorrenti ai gradi di tenente e di sottotenente, ed abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per non meno di un anno;

b) gli ufficiali che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada ovvero, appartenendo al ruolo della forza in congedo della predetta milizia, prestino, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, servizio ausiliario di pubblica sicurezza, sempre che, alla data medesima, non abbiano superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza ai vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) non possono concorrere per un grado superiore a quello di capitano.

Salvo quanto diversamente disposto col presente decreto, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza al ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza, stabiliti dalla legge 31 gennaio 1942, n. 39.

Per l'ammissione al concorso è riconosciuto titolo di studio valido anche la laurea in ingegneria.

Per i combattenti della guerra di liberazione è titolo di studio sufficiente per l'ammissione al concorso la licenza di scuola secondaria di grado superiore.

Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico previsti dall'art. 3 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro per l'interno ed in base a graduatoria di merito da compilarsi da apposita Commissione.

Possono partecipare al concorso per i posti suddetti:

a) i sottufficiali, i graduati e le guardie ausiliarie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in servizio in reparti di polizia stradale ed abbiano prestato nella Amministrazione della pubblica sicurezza servizio per non meno di un anno;

b) i sottufficiali, i graduati ed i militari appartenenti al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada in servizio alla data dell'8 settembre 1943 ovvero, se appartenenti al ruolo della forza in congedo della milizia suddetta, prestino servizio quali ausiliari di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti dal regolamento del Corpo suddetto, salvo quanto è nel presente decreto diversamente disposto.

Gli aspiranti di cui alla lettera a):

debbono essere in possesso della licenza di scuola secondaria di grado inferiore, se concorrenti a posti non inferiori a maresciallo di terza classe e di licenza elementare per gli altri gradi;

non debbono avere superato alla data di entrata in vigore del presente decreto l'età di 40 anni per i gradi non inferiori a quello di maresciallo di 3ª classe e di 35 anni, da computarsi alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia, per gli altri gradi.

Gli aspiranti di cui alla lettera b) non debbono avere superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per ambedue le categorie di aspiranti non è richiesto il requisito del celibato e la statura minima è fissata in metri 1,60.

Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi rivestito quali ausiliari di pubblica sicurezza in reparti di polizia stradale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato un grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane.

Il riconoscimento della qualifica di combattente della guerra di liberazione o dei gradi rivestiti nelle formazioni partigiane è demandato, rispettivamente, per gli ufficiali e per i sottufficiali, graduati e guardie, alle Commissioni di cui agli articoli 8 e 9.

L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nel servizio ausiliario di pubblica sicurezza è deliberata dalle Commissioni suindicate in base a giudizio di idoneità della prefettura nella cui circoscrizione l'aspirante ha prestato servizio.

Gli aspiranti di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia nazionale della strada.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti di organico previsti nei precedenti articoli 2 e 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Art. 8.

La Commissione prevista dall'art. 5, primo comma, è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta:

a) di un prefetto che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

d) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

e) di un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, designato dal Comando militare territoriale;

f) di un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula per ciascun grado una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 9.

La Commissione prevista dall'art. 6, primo comma, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

a) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 7°;

c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

d) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

e) di un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, da designarsi dal Comando militare territoriale;

f) di un esponente del movimento partigiano, designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula per ciascun grado la graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, essi devono seguire un corso di insegnamento e di istruzione della durata di almeno tre mesi presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale e pratica davanti ad una Commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 11.

Agli effetti del presente decreto, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani e patrioti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera c).

Art. 12.

Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio ausiliario nei reparti addetti alla polizia stradale e non presentino domanda di arruolamento ai termini del presente decreto o per qualsiasi ragione non vengano arruolati, cessano dal temporaneo incarico.

Ad essi sono applicabili, per il servizio prestato quali ausiliari di pubblica sicurezza, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito, con l'art. 3 del decreto legislativo 26 novembre 1946, n. 368, e dell'art. 4 di quest'ultimo decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — EINAUDI — CINGOLANI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1511.

Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, e riscosse dall'Erario dello Stato, spetta, per una metà,

con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, agli scopritori, e per l'altra metà è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore.

Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima metà è devoluta al Fondo di quiescenza del personale dell'Ufficio medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERZAGORA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1947, n. 1512.

Ulteriore proroga del termine per la cessazione degli organi straordinari dell'Istituto centrale di statistica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, contenente norme transitorie per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 688, che ha prorogato il termine per la cessazione degli organi straordinari per il funzionamento dell'Istituto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito all'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per il funzionamento degli organi straordinari di amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, è esteso fino al 31 gennaio 1948.

Anche anteriormente alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma, i membri del Consiglio di amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto decadono di diritto dalla carica con la regolare costituzione degli organi normali dell'Istituto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1947, n. 1513.

Ulteriore proroga del termine per la corresponsione della indennità eccezionale agli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che rassegnino le dimissioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1145, che ha prorogato al 31 dicembre 1947 il termine per la corresponsione della indennità eccezionale agli impiegati non di ruolo che rassegnino le dimissioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato è corrisposta, nella misura prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, ai dipendenti non di ruolo che rassegnino le dimissioni dall'impiego entro il 30 aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 41. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1514.

Condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 dello statuto;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 437;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In base a giudizio insindacabile del Ministro competente, possono essere condonate, a domanda degli interessati, le sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio commesse durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 28 febbraio 1947.

La domanda dovrà essere presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che, a tale data, siano prigionieri di guerra, il termine utile per la presentazione della domanda decorre dal giorno dell'avvenuto rimpatrio.

Il condono può essere applicato di ufficio nei casi in cui le sanzioni siano ancora da infliggere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il condono previsto dal precedente art. 1 non comporta alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo.

Art. 3.

La riammissione in servizio dei militari cui è stato concesso il condono è subordinata all'esistenza di vacanze nell'organico del grado con il quale il militare dovrebbe essere riammesso in servizio.

In caso di eccedenze del numero dei militari suddetti rispetto al numero delle vacanze esistenti nell'organico l'ordine di precedenza nelle riammissioni sarà quello della data sotto la quale viene emesso il giudizio del Ministro. A parità di data di detto giudizio si farà ricorso al criterio dell'anzianità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 6. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1515.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, nel Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967, e 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del Monte di credito su pegno di Milano in data 16 settembre 1947 e del Consiglio d'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cremona in data 7 febbraio 1947;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, è incorporato nel Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 25. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 dicembre 1947, n. 1516.

Norme per la esecuzione e l'impiego delle strutture di cemento armato precompresse.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme, compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche d'accordo col Consiglio superiore dei lavori pubblici, per l'esecuzione e l'impiego delle strutture di cemento armato precompresse, le quali saranno firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 15. — FRASCA

Norme per l'esecuzione e l'impiego delle strutture di cemento armato precompresse

Art. 1.

Definizione. — Ai fini delle presenti norme, vanno considerate precompresse tutte quelle strutture nelle quali, allo scopo di conseguire un effetto statico, si applica uno stato di sollecitazione indipendente dal carico, di entità tale da mantenersi efficiente per tutta la durata di esercizio.

Art. 2.

Esame preventivo. — Tutti coloro, compresi gli uffici ed organi statali, che, nel territorio della Repubblica italiana, intendono eseguire strutture precompresse, indipendentemente dalle altre prescrizioni di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, sono tenuti a sottoporre i relativi calcoli e procedimenti costruttivi all'esame preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che rilascerà l'eventuale benestare.

In mancanza di questo, le costruzioni saranno sospese e, se eseguite, non potranno essere messe o mantenute in funzione.

L'intera documentazione deve essere presentata in doppio esemplare, di cui uno sarà portato dal Consiglio superiore a conoscenza della Commissione del cemento armato precompresso del Consiglio nazionale delle ricerche, la quale, ai fini di consulenza e di studio, potrà eseguire sulle opere stesse ricerche teoriche e sperimentali.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Produzione in serie. — Quando si tratti di produzione in serie, le ditte interessate dovranno ottenere la relativa autorizzazione dal Ministero dei lavori pubblici.

Pertanto, con apposita relazione, le ditte interessate dovranno:

a) descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni, e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati, sulla scorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali;

c) indicare in modo particolareggiato i metodi costruttivi ed i procedimenti seguiti, per la esecuzione delle strutture;

d) descrivere gli impianti sperimentali e le modalità di controllo di cui dispongono per garantire la perfetta corrispondenza delle strutture e dei materiali alle ipotesi di progetto.

Nel corso della produzione le ditte sono tenute a concedere sia agli organi competenti del Ministero che alla Commissione del Consiglio nazionale delle ricerche l'accesso agli impianti di fabbricazione, per eventuali indagini e prelievi di campioni.

Inoltre le ditte stesse dovranno sottoporre i manufatti definitivi alle prove che saranno dal Ministero prescritte (prove di elasticità, fessurazione, rottura ed eventualmente dinamiche) presso quegli Istituti che dallo stesso verranno di volta in volta designati.

Tutti gli elementi precompressi dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuarne la serie di origine.

Le ditte dovranno tenere un registro in cui siano elencati tutti i risultati delle prove periodiche di controllo ed i dati esecutivi di ciascuna serie.

Le ditte sono inoltre tenute a contrassegnare opportunamente gli elementi di loro fabbricazione, nei riguardi del loro trasporto e posa in opera, ad evitare che le sollecitazioni possano assumere andamenti diversi da quelli previsti.

Le ditte produttrici sono infine tenute a fornire tutte le prescrizioni atte a garantire la regolare messa in opera dei loro manufatti.

La responsabilità della efficienza dei prodotti rimane integralmente a carico della ditta produttrice.

Art. 4.

Opere speciali. — Nel caso di opere speciali, non prodotte in serie, le norme di indagine e controllo e le modalità di collaudo relative verranno prescritte caso per caso dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione per il cemento armato precompresso del Consiglio nazionale delle ricerche, la quale potrà inoltre proporre che sulla struttura vengano eseguite prove anche successivamente alla sua ultimazione allo scopo di controllare il mantenimento nel tempo delle condizioni statiche create dalla precompressione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Divieto alla « Società laminatoio di Precotto », con sede in Milano, ad attivare un impianto di laminazione da rottami di ferro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Viste le denuncie presentate dalla « Società laminatoio di Precotto », con sede in Milano, per attivare in detta località un impianto di laminazione da rottami di ferro;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla « Società laminatoio di Precotto », con sede in Milano, è vietato attivare in detta località un impianto di laminazione da rottami di ferro.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: TREMELLONI

(10)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 gennaio 1948 - N. 1

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	ex	76,80
Id. 3,50 % 1902	ex	67 —
Id. 3 % lordo		52 —
Id. 5 % 1935	ex	83,45
Redimibile 3,50 % 1934	ex	66,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	ex	65,50
Id. 5 % 1936	ex	84,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	ex	74,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)		96,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)		97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)		93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)		89,85
Id. 5 % convertiti 1951		97,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 248004, di annue L. 31,50, intestato a Borelli Giorgio e Francesco di Paolo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Bra (Cuneo).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1947

(4654) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 503695, di annue L. 10,50, intestato a Cominelli Alessandro di Francesco, dom. a Vigevano (Pavia).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1947

(4655) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati di rendita

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	226494	Onorato Arcangela fu Luigi, moglie di Francesco Vasciaveo, dom. a Cerignola (Foggia), vincolata	322 —
Id.	476130	Comune di Radicondoli (Siena)	150,50
Id.	749231	De Crescenzi Vincenzina di Eugenio, nubile, dom. a Sarno (Salerno), vincolata	350 —
Id.	407383	Congregazione di carità di Castel Vittorio (Imperia)	28 —
Id.	393203	Opera pia ospitaliera « Roscio di Villalbese » di Villalbese (Como)	210

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(3761) Roma, addì 21 agosto 1947 *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.